

PROTOCOLLO ISTITUTIVO

della Rete regionale “LICEI MUSICALI LOMBARDI”

L'anno 2011, il giorno 21 del mese di dicembre, presso la sede dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia. Ufficio VI, in Via Ripamonti, 85 - Milano

TRA

l' **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA** di Milano, con sede in Via Ripamonti, 85 – 20141 Milano, C.F. 97254200153, nella persona del dirigente scolastico regionale Giuseppe Colosio, nato a Remedello (BS) l'08.09.1946, in qualità di legale rappresentante dell'Amministrazione Scolastica Regionale

E

le istituzioni scolastiche di seguito elencate:

Liceo Statale *Paolina Secco Suardo* di Bergamo, cod. min. BGPM010002, con sede in Via A.Maj, 8, – 24121 Bergamo, COD.FISC. 80029600162, nella persona del dirigente scolastico pro tempore Giuseppe Pezzoni, nato a Bergamo, il 25.02.1951, in qualità di legale rappresentante dell'istituzione scolastica;

Liceo Statale *Veronica Gambara* di Brescia, cod. min. BSPM020005, con sede in Via V.Gambara, 3, – 25121 Brescia, C.F. 80049650171, nella persona del dirigente scolastico pro tempore Giovanni Spinelli, nato a Torino il 21.02.1958, in qualità di legale rappresentante dell'istituzione scolastica;

Liceo Statale *Teresa Ciceri* di Como, cod. min. COPM02000B con sede in Via G.Carducci, 9 – 22100 Como, COD.FISC. 80017840135, nella persona del dirigente scolastico pro tempore Nicola D'Antonio, nato a Aversa (CE), il 25.06.1958, in qualità di legale rappresentante dell'istituzione scolastica;

Istituto d'Istruzione Superiore *Antonio Stradivari* di Cremona, cod. min. CRIS00800D, con sede in Via Colletta, 5 – 26100 Cremona, COD.FISC. 8000464019, nella persona del dirigente scolastico pro tempore Mirelva Mondini, nata a Cremona, il 15.02.1958, in qualità di legale rappresentante dell'istituzione scolastica;

Liceo Statale *Giovanni Battista Grassi* di Lecco, cod. min. LCPS01000D, con sede in Largo Montenero, 3 – 23900 Lecco, COD.FISC. 83007760131, nella persona del dirigente scolastico pro tempore Eugenio Ripamonti, nato a Lecco il 16.08.1947, in qualità di legale rappresentante dell'istituzione scolastica;

Liceo Statale *Leonardo da Vinci* di Milano, cod. min. MIPS03000R, con sede in Via O.Respighi, 5 – 20122 Milano, COD.FISC. 80127050153, nella persona del dirigente scolastico pro tempore Maria Concetta Guerrera, nata a Torino, il 15.07.1947, in qualità di legale rappresentante dell'istituzione scolastica;

Liceo Statale *Carlo Tenca* di Milano, cod. min. MIPM11000D, con sede in Bastioni di Porta Volta, 16 – 20121 Milano, COD.FISC. 80126370156, nella persona del dirigente scolastico pro tempore Clara Rodella, nata a Castelfelfredo (MN), il 04.11.1955, in qualità di legale rappresentante dell'istituzione scolastica;

Liceo Statale *Adelaide Cairoli* di Pavia, cod. min. PVPM01000A, con sede in Corso G.Mazzini, 7, – 27100 Pavia, COD.FISC. 80008260186, nella persona del dirigente scolastico pro tempore Claudio Tanzi, nato a Pavia, il 05.05.1950, in qualità di legale rappresentante dell'istituzione scolastica;

Liceo Statale *Alessandro Manzoni* di Varese, cod. min. VAPM01000E, con sede in Via G.Morselli, 10, – 21100 Varese, COD.FISC. 80010460121, nella persona del dirigente scolastico pro tempore Giovanni Ballarini, nato a Comerio (VA), il 17.07.1954, in qualità di legale rappresentante dell'istituzione scolastica;

VISTO

- il DPR n. 89 del 15.03.2010, *Regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai sensi dell’articolo 64 comma 4 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”*, specie art. 3 comma 1, art. 7 e art. 13 commi 6/8, Allegato A e Allegato E, che, nel quadro del nuovo ordinamento nazionale dell’istruzione secondaria di II grado, **ha istituito il “Liceo musicale e coreutico”**;

- le *Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali di cui all’articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in relazione all’articolo 2, commi 1 e 3, del medesimo regolamento, Allegato E: Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piano degli studi previsto per il liceo musicale e coreutico*, di cui allo Schema di regolamento 26 maggio 2010;

- il Decreto del Direttore generale dell’Assessorato Formazione, Istruzione, Lavoro della Regione Lombardia n. 1211 del 12.02.2010 avente oggetto *Piano regionale dei servizi del sistema educativo di istruzione e formazione, ai sensi dell’art. 7 comma 6 della Legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 – Anno scolastico 2010/11*, che ha determinato l’attribuzione del **“Liceo musicale e coreutico” – Sezione Musicale alle istituzioni scolastiche sopra elencate**;

- il Decreto del Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia n. 43 del 16.02.2010, applicativo del citato Decreto Regionale n. 1211 del 12.02.2010;

- l’art. 13 comma 8 del richiamato DPR n. 89 del 15.03.2010, che recita: *“l’istituzione di sezioni di liceo musicale è subordinata in prima attuazione alla stipula di apposita convenzione con i conservatori di musica e gli istituti musicali pareggiati ai sensi dell’articolo 2, comma 8, lettera g), della legge 21 dicembre 1999, n. 508. La convenzione deve in ogni caso prevedere le modalità di organizzazione e svolgimento della didattica, nonché di certificazione delle competenze acquisite dagli studenti nelle discipline musicali previste nell’allegato E del (...) regolamento”*;

- la L. n. 124 del 3.05.1999, *Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico*, art. 11 comma 9 e il successivo collegato DM del 6.08.1999, *Riconduzione ad ordinamento dei corsi sperimentali ad indirizzo musicale nella scuola media ai sensi della legge 3 maggio 1999, n. 124, art. 11 comma 9* e considerato che il richiamato DPR 15.03.2010 stabilisce che il “Liceo musicale e coreutico” assicura tra l’altro *“la continuità dei percorsi formativi per gli studenti provenienti dai corsi ad indirizzo musicale di cui all’articolo 11, comma 9, della legge 3 maggio 1999, n. 124”*;

- la L. n. 59 del 15.03.1997, *Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa*, art. 21, che, dettando le norme di delega per la progressiva attribuzione della personalità giuridica e dell’autonomia funzionale a tutte le

istituzioni scolastiche, stabilisce per le istituzioni scolastiche medesime la **possibilità di adottare forme consorziate per il conseguimento dei propri fini istituzionali**;

- il DPR n. 275 dell'8.03.1999, *Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59*, che attribuisce autonomia funzionale alle istituzioni scolastiche e stabilisce in particolare, all'art. 7 comma 1 che **“le istituzioni scolastiche possono promuovere accordi di rete o aderire ad essi per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali”** e all'art. 7 comma 8, che **“le scuole, sia singolarmente che collegate in rete, possono stipulare convenzioni con Università statali o private, ovvero con istituzioni, enti, associazioni o agenzie operanti sul territorio che intendono dare il loro apporto alla realizzazione di specifici obiettivi”**;

- il D.I. n. 44 del 01.02.2001, *Regolamento concernente “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”*, Tit. IV, specie art. 31 commi 1/2, che stabilisce che **“le istituzioni scolastiche, anche attraverso gli accordi di rete (...) per il raggiungimento e nell'ambito dei propri fini istituzionali, hanno piena autonomia negoziale”** e in particolare **“possono stipulare convenzioni e contratti”**;

- preso atto che l'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia e le istituzioni scolastiche sopra elencate convengono circa l'opportunità di formalizzare le proficue azioni di coordinamento e di collaborazione che hanno di fatto posto in essere fin dall'istituzione dei licei musicali, al fine di darvi continuità e crescente efficacia;

SI CONVIENE E SI STIPULA L'ACCORDO DI RETE

disciplinato come di seguito

Art. 1. Istituzione e denominazione della rete

1. E' istituita una rete che associa l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e le istituzioni scolastiche lombarde statali e paritarie, di cui in premessa, presso le quali sono istituite e funzionanti, ai sensi del DPR n. 89/2010, sezioni di Liceo musicale e coreutico – sez. Musicale [d'ora innanzi “Liceo/i musicale/i”].

2. La rete assume la denominazione **“Licei Musicali Lombardi”** [d'ora innanzi “Rete”]

Art. 2. Scopi e finalità della Rete

1. Scopo generale della Rete è il più efficace perseguimento, da parte dei soggetti contraenti, delle finalità istituzionali di cui ciascuno di essi è titolare in relazione e limitatamente all'organizzazione e al funzionamento dei licei musicali, attraverso attività e iniziative condivise e linee di condotta comuni.

Tale finalità generale trova attuazione attraverso le seguenti azioni:

- garantire sistematica collaborazione, in termini informativi e consultivi, fra istituzioni scolastiche aderenti e Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia;
- sottoporre le problematiche comuni a una sistematica attività di esame collettivo;
- concordare, realizzare e condividere gli esiti di periodiche azioni di osservazione, monitoraggio, rilevazione e valutazione dell'attività dei rispettivi licei musicali;

- concertare tempi, modalità e forme di passaggi e procedure previsti dall'attività istituzionale dei licei musicali, quali gestione delle iscrizioni, programmazione ed effettuazione delle prove di ammissione, costituzione delle classi, definizione degli organici, reclutamento del personale, effettuazione di esami integrativi e d'idoneità;
- rilevare i bisogni formativi del personale in servizio e favorire, progettare e realizzare iniziative di documentazione, approfondimento, formazione, aggiornamento e ricerca-azione;
- attivare percorsi comuni di studio, progettazione ed elaborazione, affidati a un gruppo di lavoro costituito dai docenti responsabili del liceo musicale in ciascuna delle istituzioni scolastiche aderenti alla rete, dedicati ai seguenti temi prioritari: curricoli d'istituto, curricoli verticali (scuola primaria → scuola secondaria di 1° grado, particolarmente se a indirizzo musicale → liceo musicale → conservatorio), curricoli orizzontali (liceo musicale ↔ conservatorio), certificazione delle competenze acquisite, standard valutativi, modelli di organizzazione della didattica;
- armonizzare progressivamente, nel limite del possibile e nel rispetto delle prerogative di ciascuna istituzione scolastica autonoma, politiche e prassi di orientamento in entrata, piani dell'offerta formativa specifica, curricoli d'istituto, profili e certificazioni di competenza intermedi e finali, accordi previsti dalle convenzioni che ciascuna istituzione scolastica contraente ha sottoscritto con conservatori e istituti pareggiati;
- coordinare le attività della Rete con quelle di altri soggetti istituzionali che esercitano competenze e prerogative sul terreno della formazione musicale: Rete nazionale "Qualità e sviluppo dei licei musicali e coreutici"; altre reti fra istituzioni scolastiche, anche e soprattutto se fra scuole di gradi diversi da quello secondario di II grado; uffici scolastici territoriali e rispettivi referenti per l'educazione musicale; organismi istituiti presso le amministrazioni pubbliche con competenze e funzioni in materia di educazione musicale.
- definire, favorire e stabilire, se necessario, raccordi organici e/o rapporti di formale collaborazione - nelle forme più opportune fra quelle previste dalle norme vigenti in materia di negozi giuridici delle P.A. e delle istituzioni scolastiche in particolare - con tutti i soggetti che sul territorio si occupano di formazione musicale e di promozione e diffusione della cultura musicale;
- favorire, promuovere e organizzare eventi finalizzati agli scopi della Rete, alla conoscenza delle attività dei licei musicali alla promozione della cultura e della formazione musicale, quali convegni, seminari, rassegne musicali scolastiche, saggi e concerti periodici.

2. Le azioni volte a perseguire gli obiettivi della Rete sono poste in essere dai soggetti che aderiscono all'accordo nel pieno rispetto delle prerogative istituzionali di ciascuno ed entro i limiti fissati dalle norme vigenti nelle materie oggetto di iniziativa.

Art. 3. Sede e modalità dei lavori della Rete

1. La Rete ha sede e svolge i propri lavori ordinari presso l'Ufficio VI dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia.
2. L'Assemblea può concordare, in relazione ad iniziative ed esigenze particolari, di svolgere determinate attività in sedi diverse da quella indicata al comma precedente.

Art. 4. Organi di gestione della Rete

1. La gestione della Rete è affidata ai seguenti organi di gestione:
 - a) Assemblea;
 - b) Scuola capofila;
 - c) Coordinatore.

Art. 5. Funzioni degli organi di gestione della rete

Assemblea

1. L'Assemblea è composta dal dirigente dell'Ufficio VI dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e dai dirigenti scolastici legali rappresentanti delle istituzioni scolastiche che aderiscono alla Rete.
2. L'Assemblea esamina e delibera in ordine a tutte le attività di cui all'art. 2.
3. L'assemblea si riunisce ogni volta che lo ritiene necessario, comunque almeno tre volte ad anno scolastico; le riunioni sono valide se è assicurata la presenza della maggioranza più uno dei suoi membri.
4. Le delibere dell'Assemblea sono adottate a maggioranza.

Scuola capofila

5. La Scuola capofila è designata ogni due anni dall'Assemblea.
6. Alla Scuola capofila sono assegnati esclusivamente compiti di carattere amministrativo e burocratico: convocazioni, custodia dei verbali e degli atti in genere, amministrazione delle quote di adesione, adempimenti di tipo amministrativo e contabile di volta in volta affidati dall'Assemblea in relazione a specifiche attività.

Coordinatore

7. Il ruolo di Coordinatore è rivestito dal dirigente dell'istituzione scolastica designata quale Scuola capofila.
8. Il Coordinatore svolge i seguenti compiti:
 - indirizza e dirige le attività affidate alla Scuola capofila;
 - coordina i lavori e redige i verbali delle sedute dell'Assemblea;
 - rappresenta la Rete nei rapporti con i soggetti terzi;
 - svolge eventuali altri compiti su mandato dell'Assemblea.

Art. 6. Durata, validità e proroghe dell'accordo di rete

1. L'accordo di rete ha validità per quattro anni scolastici compreso quello corrente, ovvero fino al 31 agosto 31 agosto 2015.
2. Alla scadenza del quadriennio l'accordo di rete può essere sottoposto a revisione, con le modalità di cui all'art. 9, o essere tacitamente rinnovato per un altro biennio.

Art. 7. Adesione alla rete da parte di altre istituzioni scolastiche: condizioni e modalità

1. Le istituzioni scolastiche presso le quali, in data successiva a quella della sottoscrizione del presente protocollo, risulta istituito il Liceo musicale e coreutico – sez. Musicale, possono aderire all'accordo di rete facendone espressa richiesta scritta all'Assemblea.
2. La Rete può ammettere motivatamente ai propri lavori, in relazione a specifiche attività e senza diritto di voto, istituzioni scolastiche che non aderiscono all'accordo.

Art. 8. Convenzioni, accordi di rete e intese con altri soggetti

1. Nel quadro e nel rispetto delle norme vigenti in materia, richiamate in premessa, la Rete, al fine del perseguimento delle proprie finalità, può sottoscrivere accordi di rete, convenzioni e intese con soggetti pubblici e privati.

Art. 9. Emendamenti al protocollo istitutivo

1. Ogni eventuale variazione del presente protocollo che si rendesse necessaria successivamente alla sua stipula e in corso di validità dello stesso, di entità tale da non inficiare l'impianto e la sostanza degli accordi, è disposta con delibera adottata a maggioranza qualificata di 2/3 (due terzi) dei votanti dall'Assemblea e forma oggetto di un apposito atto aggiuntivo.

2. Qualora intervengano disposizioni normative o atti regolamentari incompatibili con la coerente attuazione di quanto previsto dal presente protocollo o che risultino in contrasto con uno o più aspetti sostanziali del medesimo, l'Assemblea è convocata quanto prima per le determinazioni del caso.

Art. 10. Controversie e recessi dall'accordo di rete

1. Eventuali inadempienze in relazione a quanto stabilito dal protocollo devono essere contestate per iscritto, con fissazione di un termine per la relativa regolarizzazione.

2. Eventuali controversie che dovessero insorgere in ordine all'interpretazione o all'esecuzione del presente protocollo sono affrontate e risolte in seno all'Assemblea.

3. Le parti hanno la facoltà di avviare le procedure per recedere dagli impegni statuiti dal presente protocollo, con almeno 60 giorni di preavviso e mediante notifica scritta all'Assemblea.

4. Decade automaticamente dall'accordo di rete l'istituzione scolastica che per effetto di atti di dimensionamento o determinazioni dei propri organi interni non risulti più titolare del Liceo musicale.

Art. 11. Quote associative

1. Ogni istituzione scolastica che aderisce all'accordo di rete versa alla scuola capofila una quota associativa annua pari a € 100,00.

2. Le quote associative sono destinate esclusivamente a sostenere le spese amministrative comportate dalle attività della rete; la destinazione di eventuali residui a consuntivo è determinata dall'Assemblea.

3. Ogniqualevolta l'Assemblea determina l'affidamento del ruolo di Scuola capofila a istituto diverso da quello che lo ricopre, le eventuali somme residue sono oggetto di immediato trasferimento alla scuola subentrante.

Art. 12. Norme finali

1. Il Protocollo istitutivo è soggetto all'approvazione dei consigli d'Istituto delle istituzioni scolastiche aderenti.

2. Il Protocollo istitutivo, sottoscritto in originale, è conservato agli atti dell'Ufficio VI dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia; copia dell'atto è consegnata a ciascuna istituzione scolastica aderente per la pubblicazione ai rispettivi albi; gli interessati possono prenderne visione ed estrarne copia.

3. L'adesione al presente accordo di rete non pregiudica in alcun modo la facoltà di ciascuna istituzione scolastica di aderire ad altri accordi consimili, purché compatibili con le finalità della Rete.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Milano, 21 dicembre 2011

Giuseppe Colosio	Dirigente Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia	_____
Giovanni Ballarini	L.R. Liceo Statale <i>Alessandro Manzoni</i> di VARESE	_____
Nicola D'Antonio	L.R. Liceo Statale <i>Teresa Ciceri</i> di COMO	_____
Maria Concetta Guerrera	L.R. Liceo Statale <i>Leonardo da Vinci</i> di MILANO	_____
Mirelva Mondini	L.R. IPIALL Statale <i>Antonio Stradivari</i> di CREMONA	_____
Giuseppe Pezzoni	L.R. Liceo Statale <i>Paolina Secco Suardo</i> di BERGAMO	_____
Eugenio Ripamonti	L.R. Liceo Statale <i>Giovanni Battista Grassi</i> di LECCO	_____
Clara Rodella	L.R. Liceo Statale <i>Carlo Tenca</i> di MILANO	_____
Giovanni Spinelli	L.R. Liceo Statale <i>Veronica Gambarà</i> di BRESCIA	_____
Claudio Tanzi	L.R. Liceo Statale <i>Adelaide Cairoli</i> di PAVIA	_____